



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

REGIONE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 61A ..... IV Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE ad iniziativa del Consigliere Nicola FUSILLO

RICONOSCIMENTO VOLONTARIATO

E

ISTITUZIONE ALBO



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

Colleghi Consiglieri,

le ragioni che mi hanno indotto a formulare una proposta di legge sul volontariato sono mosse dal personale convincimento che questa forma di attività sociale è meritoria di essere promossa, inquadrata, tutelata e sostenuta.

Questo Consiglio, del resto, si era già espresso in tal senso licenziando la Legge n. 44 del 24 maggio 1985 intitolata "Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale".

Perchè allora legiferare nuovamente in materia?

Per due motivazioni.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

La prima è che, mentre la citata legge definiva come volontariato anche l'opera svolta dal singolo cittadino, oggi a distanza di soli 5 anni l'esperienza ci ha insegnato che, per adempiere in modo proficuo a scopi socialmente rilevanti, è necessaria una organizzazione di mezzi e strumenti senza dei quali, purtroppo, anche la buona volontà del singolo viene a vanificarsi.

La seconda motivazione scaturisce dal dettato della recente legge nazionale n° 162/90 in tema di tossicodipendenza.

Questa legge, ben nota per la trasformazione dell'approccio sistematico e culturale al mondo della tossicodipendenza, prevede, tra le altre, la possibilità per le Unità Sanitarie Locali di



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

avvalersi di gruppi di volontariato soggetti all'iscrizione in

apposito Albo istituito presso la Regione e la Provincia.

Bene! La precedente citata L.R. n. 44/85 non poteva disciplinare,

come di fatto non disciplinava, tale fattispecie; fattispecie che

è urgente prevedere quindi, per rispondere ai nostri doveri sia

amministrativi che etico sociali.

Nella proposta di legge che presento, vi è una puntuale

elencazione delle materie oggetto di volontariato sociale.

Sono, inoltre, stati riscritti i requisiti per l'iscrizione

nell'Albo richiedendo, soprattutto, un'organizzazione stabile e

duratura.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

Questo vuole significare, da un lato, premiare quelle organizzazioni che da più tempo sono impegnate nel sociale con senso di abnegazione e spirito di sacrificio, e, dall'altro vuole scoraggiare l'avviamento di iniziative poco credibili che causerebbero più danni che benefici.

E' stato anche riscritto il contenuto minimo delle convenzioni al fine di omogeneizzare al massimo gli standards qualitativi delle associazioni.

Analogamente si è proceduto ad un'elencazione in positivo delle spese ammissibili a contribuzione.

Tra le indicazioni della convenzione sono state, inoltre, previste



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

l'accesso, regolamentato, a documentazione del servizio pubblico

(Legge nazionale 241/90) e le periodiche consultazioni - anche al

fine dei dovuti controlli - tra i responsabili delle associazioni

di volontariato ed i responsabili delle strutture pubbliche

Fondamentale importanza ha la possibilità prevista dall'art. 5

della proposta di frequentare corsi di qualificazione atti a

migliorare il grado di preparazione del personale volontario.

In conclusione si vuole con questa proposta di legge, dare una

disciplina più organica al fenomeno del volontariato,

regolamentandolo in maniera compiuta.

Cons. Nicola Fusillo



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

PROPOSTA DI LEGGE

RICONOSCIMENTO DEL VOLONTARIATO

E

ISTITUZIONE ALBO

ART.1 (Scopo della legge e definizione del volontariato)

La Regione Puglia riconosce, come attività complementare e non sostitutiva del pubblico servizio, il volontariato quale libera manifestazione di spontaneo coinvolgimento, solidarietà e pluralismo sociale.

La Regione Puglia, con la presente legge e nell'ambito della normativa statale e regionale, ne traccia le linee di coordinamento sostenendo e rilanciando l'apporto delle associazioni nel perseguimento degli obiettivi specifici in



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

materia sanitaria, socio-assistenziale, della protezione civile, della salvaguardia dei beni ambientali, storici e culturali.

Per volontariato è da intendersi ogni attività svolta spontaneamente e gratuitamente da associazione di volontariato senza scopo di lucro, anche non munite di personalità giuridica.

Le associazioni operano con strutture pubbliche o con strutture private convenzionate con il servizio pubblico.

ART.2 (ambito di intervento)

Le Associazioni di cui al precedente art.1 indirizzano le proprie attività, tra le altre, ai seguenti servizi:

a) recupero funzionale e sociale di individui colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali indipendentemente dalla causa di dette minorazioni;



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

b) prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale di persone esposte al rischio o già colpite da fenomeni di tossicodipendenza;

c) assistenza sociale, materiale e psicologica di minori, anziani, portatori di handicaps, detenuti ed ex detenuti, emigrati ed immigrati e di qualunque altra persona che sia priva del sostegno familiare o comunque bisognosa di sostegno;

d) raccolta, conservazione e distribuzione di sangue, emoderivati ed organi destinati a trapianti, nell'ambito della normativa statale e regionale;

e) studi e ricerche per la cura e la prevenzione di tumori, aids, delle malattie sociali.

f) gestione di attività finalizzate al recupero ed alla tutela di



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

beni ambientali, storici e culturali.

ART.3 (istituzione dell'Albo)

E' istituito presso la Regione Puglia l'Albo delle Associazioni di Volontariato per l'iscrizione delle Associazioni di cui all'art.1.

L'iscrizione è disposta con decreto dal Presidente della Giunta Regionale previo parere della Commissione competente.

L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1 - aderenza dell'atto costitutivo ai principi ispiratori del volontariato ed alle finalità di cui al precedente art. 2;
- 2 - aderenza dell'organizzazione dell'associazione ai principi di chiarezza e trasparenza amministrativa;
- 3 - adeguata professionalità ed organizzazione stabile e duratura.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

Ai fini dell'iscrizione le associazioni devono altresì comprovare:

- a) la gratuità delle prestazioni rese dagli associati;
- b) la tutela dei convincimenti etici, politici e religiosi degli utenti;
- c) il rispetto della convenzione di cui al successivo art.4.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati una relazione sull'attività svolta dalla data di costituzione ed una situazione economica e patrimoniale relativa all'ultimo periodo amministrativo chiuso.

L'Albo regionale delle associazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sullo stesso Bollettino vengono pubblicati anche eventuali fatti modificativi.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

ART.4 (disciplina delle convenzioni)

Per il perseguimento delle finalità contenute nella presente legge e nell'ambito dei programmi regionali e delle rispettive attività di istituto, la Regione, i Comuni e le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare - sulla base di convenzioni tipo per tipologia di intervento approvate dal Consiglio Regionale - apposite convenzioni con le Associazioni.

Le convenzioni devono in ogni caso stabilire:

- a) le tipologie dell'intervento;
- b) la dotazione e la qualificazione del personale relativamente all'attività da svolgere.
- c) la disciplina dei rapporti finanziari con la previsione dell'accollo totale o parziale da parte degli enti locali dei



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

seguenti oneri:

1 - rimborso delle spese vive documentate;

2 - copertura assicurativa del rischio di infortunio, invalidità e morte, di origine non dolosa, corso dal personale volontario nell'espletamento dell'attività convenzionata;

3 - elenco dei mezzi affidati in comodato gratuito alle Associazioni;

4 - copertura assicurativa per i danni di origine non dolosa cui sono esposti i mezzi di cui al precedente punto 3;

5 - modalità delle variazioni dell'elenco del personale di cui al precedente punto b);

6 - modalità di accesso e di utilizzo di documentazione, strutture e mezzi nelle sedi delle strutture pubbliche interessate



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

dall'attività;

7 - procedure delle periodiche consultazioni tra i responsabili delle associazioni e degli enti locali.

Nelle convenzioni deve inoltre essere esplicitamente previsto il programma dell'attività da svolgere e l'elenco del personale da utilizzare garantendo la qualificazione professionale adeguata e l'abilitazione all'esercizio della professione, ove prescritto.

ART 5 (corsi di qualificazione e di aggiornamento)

Su richiesta dei soci delle Associazioni iscritte nell'apposito Albo regionale, gli enti organizzatori di corsi di qualificazione ed aggiornamento ammettono in qualità di uditori gli stessi soci.

ART.6 ( disposizioni finanziarie e finali)

Agli eventuali oneri scaturenti dalla presente legge la Regione, i

**REGIONE PUGLIA****GRUPPO CONSILIARE D. C.**

Comuni e le Unità Sanitarie Locali provvedono nei limiti delle disponibilità finanziarie mediante stanziamento nei relativi capitoli di bilancio.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 28/11/90